



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
151	05/09/2025	5017	07

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i. per la violazione dell'art. 54 co. 1 lettera f della D.G.R. Campania 585/2020. Illecito amministrativo accertato dall'Arpac con nota 47621/2021. Trasgressore: Legali Rappresentanti Az. Zootecniche Petrella Vincenzo, Petrella Ferdinando, Petrella Paolo, Bonetto Ferdinando. Obbligato in solido: Az. Zootecniche Petrella Vincenzo, Petrella Marcello, Petrella Paolo, Bonetto Ferdinando.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che la l'Arpac Dipartimento di Caserta, in data 15/06/2021, effettuava un sopralluogo presso le Az. Zootecniche Petrella Vincenzo, Petrella Marcello, Petrella Paolo, Bonetto Ferdinando di cui al verbale di sopralluogo 92/PP/21;
- Che, per quanto di competenza dello Scrivente, è emerso:
- «Si premette che, così come già rilevato dalla PG operante, nello stesso corpo aziendale sono presenti n. 4 allevamenti, i cui titolari sono i sig.ri Petrella Vincenzo, Petrella Paolo, Petrella Marcello, Bonetto Ferdinando. I 4 allevamenti hanno un unico codice aziendale *OMISSIS* ed i capi all'interno dell'allevamento non sono suddivisi, così come uniche sono tutte le strutture aziendali. Localizzazione geografica del sito: coordinate UTM WGS 84 33T 416786 E, 4533953 N. Tale relazione si riferisce esclusivamente alla disamina della documentazione, così come richiesto dalla PG operante, che ha redatto atti a parte relativamente allo stato dei luoghi ed alle criticità riscontrate.
- *Nella comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti - presentata al Comune di Castel Volturno in data 20.07.2020, prot. n. 33004, sono indicati n. 760 capi bufalini e n. 10 equini, mentre all'atto del sopralluogo erano presenti, come da visura in BDN, 911 capi bufalini. Il numero degli equini è invariato; 2. Nella sezione B2 dati catastali è indicato che l'allevamento è sito sul F. 49 p.lle 5721 e 5722, per complessivi 32,8 ha. La particella 5721 è indicata anche come terreno oggetto di pascolamento; 3. Nella sezione B3, sono indicate n. 145 bufale da latte in pascolamento, non indicando il periodo dello stesso, ma calcolando il pascolamento per l'intero anno, dato alquanto inverosimile per le bufale in lattazione. Anche per i capi da rimonta è indicato un periodo di pascolamento senza indicare la durata; 4. Nel quadro F stoccaggi sono indicati nella sezione F1 - stoccaggi di materiali non palabili n. due lagoni fuori terra per un volume di 3.400 mc, n. 2 vasche interrate di 30 mc, oltre ad un pozzetto di raccolta di 10 mc per i reflui della sala mungitura e n. 1 pozzetto di raccolta di 1 mc per i liquidi di sgrondo dell'insilato; nella sezione F2 - stoccaggi di materiali palabili n. 1 platea da 150 mc. All'atto del sopralluogo si è riscontrata la presenza dei lagoni e del pozzetto di raccolta delle acque reflue della sala mungitura, ma non la presenza delle due vasche interrate da 300 mc e della platea per l letame da 150 mc; 5. Manca la documentazione attestante l'esatta volumetria e regolarità dei predetti sistemi di stoccaggio; 6. Il PUA è sintetico, le analisi allegate fanno riferimento ad un campione prelevato dal committente (bio lat) su un generico terreno sito in loc. Ischitella, dei quattro rapporti di prova gli esiti sono identici per i rapporti n. 213652 e 213650, nonché per i rapporti di prova n. 213664 e 213663; 7. Il registro per l'utilizzazione agronomica - in cui non sono indicati né la data, né il protocollo della comunicazione, né il numero di pagine - risulta compilato dal 23 agosto 2020, fino al 30.11.2020, riportando uno spandimento pari a 972 kg di azoto, a fronte dei circa 21.900 kg prodotti in un anno.*
- *Si rappresenta, infine, che dal sopralluogo effettuato in data 15.06.2021 congiuntamente ai NOE di Caserta, sono state riscontrate alcune criticità soprattutto in relazione alla modalità di stoccaggio dei reflui zootecnici (è stata riscontrata una apertura nei lagoni che consente la fuoriuscita degli stessi che poi confluiscono in un canale), oltre alla mancanza di una relazione tecnica sui lagoni stessi che attestino l'impermeabilità del fondo e delle pareti, nonché la presenza di diversi cumuli di letame direttamente su suolo. Pertanto, non è possibile escludere un danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.»*
- Che non sono pervenuti scritti difensivi né richieste di audizione da parte degli interessati;
- Che tutti gli atti sopra richiamati si intendono, qui, integralmente riportati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 54 co. 1 lettera f) della D.G.R Campania 585/2020 stabilisce: "Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 137, comma 14 del D.lgs. 152/2006, nonché ai sensi degli articoli 727-bis e 733-bis c.p. e ferme restando le sanzioni amministrative di cui alla parte III e IV del D.lgs. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da euro 1.000 ad euro 10.000 per

l'inosservanza alle disposizioni per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari di cui ai seguenti articoli: art. 11 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento art. 12 Stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati art. 15 Stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati art. 20 Criteri generali per lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue art. 21 Stoccaggio delle acque reflue art. 35 Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato art. 41 Caratteristiche dello stoccaggio

- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti in favore dei rappresentanti delle aziende in oggetto;
- Che, considerando che tutte le aziende, come rilevato dal Noe e da Arpac, sono sotto l'unico codice aziendale *OMISSIS* e che condividono terreni ed allevamenti, i sanzionati sono tutti obbligati in solido;
- Che, pertanto, la sanzione ammonta ad **€ 1.000,00**, oltre eventuali spese di notifica, per la quale sono tutte le aziende obbligate in solido.

VISTO

- La D.G.R. Campania 585/2020;
- La L. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 434741 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di _____ ingiungere _____ ai _____ signori
*****OMISSIS*****
*****,
*****OMISSIS*****
*****,
*****OMISSIS*****
*****,
*****OMISSIS*****
***** in qualità di trasgressori tutti obbligati in solido, e, rispettivamente, alle Az. Zootecniche Petrella Vincenzo, Petrella Paolo, Petrella Marcello, Bonetto Ferdinando *****OMISSIS***** in qualità di obbligati in solido, il pagamento della somma di €1000,00 (Mille/00) entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione dell'art. 54 co. 1 lettera f) della DGR Campania 585/2020 come da contestazione ARPAC in oggetto.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html sezione: altre tipologie di pagamento

- *****OMISSIS***** o*****OMISSIS***** o *****OMISSIS***** o *****OMISSIS***** -

Codice tributo: 531

Oppure

- Azienda Zootecnica ***OMISSIS** - Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati nella lettera di trasmissione. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA